

6 novembre 2018 12:41

ITALIA: Ici: Corte Ue contro Commissione, annullata decisione non recupero aiuti enti religiosi

La Corte di Giustizia Ue ha annullato il via libera del Tribunale alla decisione della Commissione europea di non ordinare il recupero dell'aiuto illegale concesso con l'esenzione dell'Ici a enti religiosi.

A suo tempo la Commissione aveva affermato che l'esenzione fiscale prevista dal nuovo regime italiano dell'imposta municipale unica, applicabile in Italia dal 1 gennaio 2012, non costituiva un aiuto di Stato. L'istituto d'insegnamento privato Scuola Elementare Maria Montessori e Pietro Ferracci, proprietario di un 'bed & breakfast', avevano chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione comunitaria lamentando che tale decisione li ha posti in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto agli enti ecclesiastici o religiosi situati nelle immediate vicinanze, che esercitavano attività simili alle loro e potevano beneficiare delle esenzioni fiscali. La Commissione ha obiettato che né la Scuola Montessori né Ferracci soddisfacevano le condizioni per rivolgersi ai giudici dell'Unione. Con sentenza del 15 settembre 2016, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi ricevibili, ma li ha respinti in quanto infondati. Di qui la decisione di Scuola Montessori e Commissione di proporre impugnazioni contro tali sentenze. Oggi la Corte di giustizia ha esaminato per la prima volta la questione della ricevibilità dei ricorsi diretti proposti dai concorrenti di beneficiari di un regime di aiuti di Stato contro una decisione della Commissione, che dichiara che il regime nazionale considerato non costituisce un aiuto di Stato e che gli aiuti concessi in base a un regime illegale non possono essere recuperati. La Corte rileva che una decisione del genere è un 'atto regolamentare', ossia un atto non legislativo di portata generale; che riguarda direttamente la Scuola Montessori e il signor Ferracci; che non comporta alcuna misura d'esecuzione nei loro confronti. La Corte conclude, di conseguenza, che i ricorsi della Scuola Montessori e del signor Ferracci contro la decisione della Commissione sono ricevibili.

Quanto al merito della causa, la Corte ricorda che l'adozione dell'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità. 'E' pur vero che la Commissione non può imporre il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione, come quello secondo cui 'nessuno è tenuto all'impossibile'. Tuttavia, la Corte sottolinea che un recupero di aiuti illegali 'può' essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare unicamente quando la Commissione accerti, dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, l'esistenza delle difficoltà addotte dallo Stato membro interessato e, dall'altro, l'assenza di modalità alternative di recupero'. Nel caso di specie, quindi, la Commissione 'non poteva riscontrare l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali limitandosi a rilevare che era impossibile ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti attraverso le banche dati catastali e fiscali italiane, ma avrebbe dovuto anche esaminare se esistessero modalità alternative che consentissero un recupero, anche solo parziale, di tali aiuti'. In mancanza di una tale analisi, la Commissione 'non ha dimostrato l'impossibilità assoluta di recupero dell'Ici'. Per tale ragione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha convalidato la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell'aiuto illegale concesso con l'esenzione dall'Ici e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione.